



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 108 dd. 27-10-2020

OGGETTO: Rinnovo del contratto a tempo determinato col Direttore dell'Azienda speciale ASIF G.B. Chimelli.

Il giorno **27-10-2020** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso il parere di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 27.10.2020;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.03.2008 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla trasformazione della Scuola dell'Infanzia G.,B. Chimelli nella forma giuridica dell'Azienda Speciale;
- le deliberazioni consiliari n. 62 dd. 19.11.2008 e n. 44 dd. 24 agosto 2009 con le quali è stato approvato lo Statuto di ASIF CHIMELLI;
- la deliberazione consiliare n. 13 dd. 18.03.2009 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana e ASIF CHIMELLI e con la quale, altresì si stabiliva l'attivazione dell'Azienda a decorrere dal 1 settembre 2009;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 dd. 07.04.2009 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa di ASIF CHIMELLI;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dd. 24.08.2010 con la quale è stata approvata la nuova struttura amministrativa di ASIF CHIMELLI;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dd. 29.09.2015 con la quale è stata approvata la modifica della struttura organizzativa di ASIF CHIMELLI per la parte relativa al nido e al Centro #Kairos mentre ogni ulteriore modifica relativa agli uffici amministrativi è stata rinviata ad un momento successivo alla definizione della struttura organizzativa comunale in seguito alla definizione del progetto di gestione associata dei servizi ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dd. 19.04.2016 con la quale è stato approvato l'ulteriore aggiornamento della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI), con contestuale autorizzazione all'assunzione con decorrenza dal mese di maggio 2016 di n. 1 assistente amministrativo contabile a tempo indeterminato a 36 ore settimanali cat. C base da destinare all'area amministrativa e a autorizzazione altresì all'attivazione della procedura concorsuale per l'assunzione, con decorrenza dall'avvio del prossimo anno educativo, di n. 4 educatori nido a 14 ore settimanali, cat. C base;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 dd. 06.02.2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (Asif Chimelli);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dd. 16.07.2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (Asif Chimelli);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 dd. 21.07.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (Asif Chimelli);

atteso che l'art. 6 "Organi" dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli contempla quali organi dell'Azienda il Direttore e il Revisore dei conti;

preso atto che l'art. 7 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli prevede che il Direttore "esercita le funzioni di direzione gestionale dell'Azienda, ed in particolare:

1. ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
2. sta in giudizio in rappresentanza dell'Azienda;
3. interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
4. approva i capitolati d'appalto e stipula i contratti, presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
5. sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;
6. predispone il piano programma, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale nonché il bilancio d'esercizio provvedendo alla loro trasmissione ai competenti organi comunali;
7. predispone, in particolare, la documentazione e la rendicontazione finanziaria per anno educativo relativa al servizio di scuola dell'infanzia da presentare alla Provincia Autonoma di Trento;
8. formula proposte in ordine alle tariffe dei servizi, ad esclusione di quelle relative al servizio di scuola dell'infanzia, la cui disciplina spetta alla Giunta Provinciale;
9. provvede ai lavori e alle forniture al fine di garantire il funzionamento dell'Azienda nonché alle spese in economia;
10. adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
11. dirige e organizza il personale dipendente dell'Azienda, adottando i provvedimenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, ivi compresa l'adozione delle misure disciplinari, nel rispetto delle norme e contratti collettivi di riferimento.

(...)

Il Direttore è dipendente dell'Azienda ed è assunto con la qualifica di dirigente con contratto a tempo determinato, secondo le norme contenute nell'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige e nel regolamento comunale di organizzazione.

Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal CCPL per il personale dell'area della dirigenza del Comparto Autonomie Locali."

visto l'art. 21 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli che riserva alla Giunta comunale la nomina del Direttore dell'Azienda;

rilevato pertanto che il Direttore dell'Azienda speciale A.S.I.F G.B. Chimelli, ai sensi del citato art. 7, comma 4, dello Statuto, viene assunto a tempo determinato con inquadramento dirigenziale;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dd. 10-12-2015 avente ad oggetto *“Approvazione risultati selezione pubblica e conferimento incarico di Direttore dell'Azienda speciale ASIF G.B. Chimelli”*, con la quale, in esito alla procedura di selezione pubblica indetta con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 17.06.2015, era stato conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli fino alla fine del mandato elettorale e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali alla dott.ssa Parolari Francesca;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12/12/2017 con la quale è stata rideterminare l'indennità di posizione del Direttore di A.S.I.F. G. B. Chimelli, con decorrenza 01.01.2018, nell'importo di € 25.000 per 13 mensilità;

rilevato che in seguito alle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 e al conseguente rinnovo dell'Amministrazione comunale si rende necessario provvedere a nominare il nuovo Direttore dell'Azienda speciale;

richiamato al riguardo l'art. 132 Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che prevede:
“1. Il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 217 e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.

3. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 1 i dipendenti della regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

valutata l'esperienza professionale e le competenze acquisite nello svolgimento degli incarichi già affidati dalla dott.ssa Francesca Parolari, nonché in considerazione del raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni attribuite dal Nucleo di Valutazione;

ritenuto, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli, di conferire l'incarico di Direttore dell'Azienda speciale alla dott.ssa Parolari Francesca nata a Rovereto il 01.02.1971, attuale Direttore dell'Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli, la quale ha dimostrato di possedere le competenze tecnico – amministrative ed organizzative necessarie per gestire in maniera efficace ed efficiente l'Azienda;

richiamato inoltre l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il quale *“ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (...)datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”*;

ritenuto pertanto di investire il direttore di A.S.I.F. Chimelli delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata;

precisato infine che la spesa di cui alla presente deliberazione competerà al bilancio dell'A.S.I.F. Chimelli e pertanto si rinvia a separato provvedimento dell'Azienda medesima il conseguente impegno di spesa;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale;

ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter procedere con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la dott.ssa Parolari Francesca;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di rinnovare, per le ragioni di cui in premessa, il contratto a tempo determinato con la dott.ssa Parolari Francesca nata a Rovereto il 01.02.1971, fino alla fine dell'attuale mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali, rinviando al Sindaco l'adozione del decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore dell'Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli;
2. di applicare al Direttore di A.S.I.F. G. B. Chimelli il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale dell'aera della dirigenza del Comparto Autonomie Locali, confermando l'indennità di posizione fissata con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12/12/2017 nell'importo di € 25.000 per 13 mensilità;
3. di attribuire alla dott.ssa Parolari, Direttore di A.S.I.F. Chimelli, le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
4. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, dimesso in atti, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla stipula;
5. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento competerà al bilancio dell'A.S.I.F. G.B. Chimelli e sarà oggetto di provvedimento dell'Azienda medesima;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, per le motivazioni esposte in premessa.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -